



Prot. n. 85081

Class. I/3

D.R. n. 448

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di premi di studio per laureandi
Emanazione

IL RETTORE

- VISTO** il "Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di premi di studio per laureandi" emanato con D.R. n. 1306 del 11.7.2007, modificato con D.R. n. 2647 del 17.12.2008 e con delibera del Senato Accademico n. 103/2013;
- VISTA** la nota Prot. n. 76435 del 12.10.2016 con la quale la Commissione diritto allo studio ha trasmesso la proposta di modifica del Regolamento che trattasi;
- PRESO ATTO** delle modifiche e del parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta dell'8.5.2018;
- PRESO ATTO** delle successive precisazioni fornite dalla Commissione diritto allo studio riunitasi in data 21.5.2018 e trasmesse con nota prot. n. 63019;
- VISTA** la deliberazione n. 149 del 22.06.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla la bozza di Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di premi di studio per laureandi;
- VISTA** la delibera n. 104 del 17.7.2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in epigrafe;
- TENUTO CONTO** che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di premi di studio per laureandi;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare gli articoli 32 e 43 comma 4;

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa emanare il Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di premi di studio per laureandi, nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art. 2** Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative - Studenti" e sostituisce quello attualmente vigente emanato con D.R. n. 1306 del 11.7.2007, modificato con D.R. n. 2647 del 17.12.2008 e con delibera del Senato Accademico n. 103/2013.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 27.07.2018

f.to IL RETTORE
Prof. Vincenzo Zara

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e URP

All'Ufficio Documentazione e Archivi



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER
LAUREANDI E PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN STRUTTURE ALL'ESTERO
(TRAINEESHIP)**

(Emanato con D.R. n. 448 del 27.7.2018)

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER LAUREANDI E PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN STRUTTURE ALL'ESTERO (TRAINEESHIP)

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di premi di studio finalizzati al completamento della formazione, rivolti a studenti dell'Università del Salento, ai sensi dell'art. 8 c. 2 dello Statuto di Autonomia.

I premi di studio possono distinguersi in:

- 1) Premi di studio per lo svolgimento di attività per ricerca tesi in Italia o all'Estero, se a parteciparvi sono studenti laureandi. L'attività di ricerca tesi deve essere effettuata almeno fuori Regione, in Italia oppure all'Estero;
- 2) Premi di studio per attività di formazione in strutture situate all'estero (traineeship), se a parteciparvi sono soggetti, già in possesso di un titolo di laurea, iscritti a corsi di formazione di II oppure III ciclo.

ART. 2

Requisiti di partecipazione

1) Premi di studio per lo svolgimento di tesi di laurea in Italia o all'Estero

All'assegnazione dei premi di studio possono concorrere gli studenti laureandi, iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università del Salento.

Alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, gli aspiranti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- risultare iscritti all'ultimo anno del corso di studio e, comunque, non oltre il secondo anno fuori corso;
- risultare in possesso di un numero massimo di 30 CFU da conseguire, esclusa la prova finale, ai fini del completamento del corso di studio triennale o corso magistrale a ciclo unico,

ovvero,

- risultare in possesso di un numero massimo di 20 CFU da conseguire, esclusa la prova finale, ai fini del completamento del corso di studio magistrale.

Sono esclusi tutti coloro già in possesso di un titolo di laurea di pari livello.

2) Premi di studio per svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero (traineeship)

All'assegnazione dei premi di studio per attività di formazione in struttura all'Estero possono concorrere i soggetti, già in possesso di un titolo di laurea, iscritti ai corsi di laurea magistrale, ai

corsi di laurea magistrale a ciclo unico, Dottorati di ricerca o Scuole di specializzazione dell'Università del Salento.

Sono esclusi tutti coloro già in possesso di un titolo di studio di pari livello a quello al quale risultano iscritti

ART. 3

Requisiti economici

Possono usufruire dei premi di studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e che appartengano ad un nucleo familiare con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario, calcolato in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., non superiore a 30.000 euro.

Detto indicatore dovrà riferirsi ai dati riportati nell'Attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio, relativa all'annualità valida alla data di scadenza del bando di concorso

ART. 4

Incompatibilità con altri benefici

I premi di studio di cui all'art.1 sono incompatibili con le borse di studio erogate nell'ambito di programmi comunitari in materia di mobilità internazionale, nell'anno accademico di riferimento del bando di concorso.

Resta ferma l'incompatibilità tra i premi di studio di cui al presente Regolamento, per gli studenti che dovessero essere in possesso dei requisiti di partecipazione per entrambi gli interventi.

ART. 5

Termini dei bandi di concorso

I bandi di concorso verranno emanati con Decreto Rettorale, entro il limite delle assegnazioni finanziarie approvate dai competenti Organi di Ateneo, entro il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno accademico.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere presentata entro la data di scadenza prevista dal bando di concorso pubblicato all'Albo on line dell'Università, nonché sul Portale di Ateneo.

La domanda è presentata secondo le modalità di volta in volta previste nei bandi di concorso per l'anno accademico di riferimento.

1)Premi di studio per lo svolgimento di tesi di laurea in Italia o all'Estero

A corredo della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei premi di studio per laureandi dovrà essere fornita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del relatore sull'argomento della tesi di laurea;
- b) programma alla base della ricerca tesi per cui si richiede il beneficio;
- c) lettera di accompagnamento da parte della struttura italiana o estera ospitante, con indicazioni del relativo periodo di soggiorno.

2)Premi di studio per lo svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero (traineeship):

A corredo della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei premi di studio per attività di formazione in strutture situate all'Estero dovrà essere fornita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) curriculum vitae, completo di tutti i titoli formativi e professionali, predisposto in formato europeo e firmato;
- b) programma dell'attività di formazione nella struttura per cui si richiede il beneficio;
- c) lettera di accompagnamento da parte della struttura estera ospitante, con indicazioni del relativo periodo di soggiorno.

ART. 6

Criteria di definizione delle graduatorie

1)Premi di studio per lo svolgimento di tesi di laurea in Italia o all'Estero

I premi di studio per laureandi saranno assegnati mediante compilazione di un'unica graduatoria formulata in base alla valutazione del merito.

La valutazione del merito è determinata dalla media delle votazioni riportate agli esami di profitto, ponderata per i cfu conseguiti, aumentata dei seguenti punteggi:

- 2 punti per gli studenti in corso;
- 1 punto per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso;

In caso di parità nella valutazione del merito, si terrà conto del requisito di reddito, dando preferenza al candidato con il valore più basso dell'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più giovane.

2)Premi di studio per lo svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero (traineeship)

Detti premi di studio saranno assegnati mediante la redazione di due graduatorie distinte, una per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, l'altra per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione.

La Commissione Giudicatrice, composta da un professore di I o II fascia o un ricercatore a tempo indeterminato (o a tempo determinato di fascia A, o di fascia B), da un rappresentante degli studenti, da una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, all'uopo nominata con Decreto Rettorale, redigerà le graduatorie a seguito di valutazione comparativa delle candidature, formulate in base alla valutazione del merito.

La valutazione del merito è determinata tenendo conto dei titoli formativi e professionali riportati nel curriculum vitae del candidato (a solo titolo esemplificativo: voto di laurea e

conseguimento del titolo nei termini della durata normale del corso, attività formative svolte, periodi di studio all'Estero, esperienze di stage, pubblicazioni scientifiche e rilevanza dell'attività di ricerca svolta, conoscenze linguistiche certificate) e del programma di formazione aziendale per il quale si chiede il beneficio.

In caso di parità nella valutazione del merito, si terrà conto del requisito di reddito, dando preferenza al candidato con il valore più basso dell'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più giovane.

ART. 7

Importo premi

1)Premi di studio per lo svolgimento di tesi di laurea in Italia o all'Estero

L'importo dei premi di studio per laureandi è di € 1.000,00 per soggiorni in Italia e di € 1.500,00 per soggiorni all'Estero, di durata pari a 30 giorni.

Per i premi di studio relativi a soggiorni inferiori ai 30 giorni, la durata della ricerca tesi non può essere inferiore ai quindici giorni consecutivi ed il relativo importo sarà rapportato alla durata del soggiorno in ragione di € 34,00 al giorno se in Italia e di € 50,00 al giorno se all'Estero.

Per i premi di studio per laureandi relativi a soggiorni superiori ai 30 giorni, l'importo è integrato di:

- € 260,00 per n. 1 mese di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 360,00 per n. 2 mesi di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 440,00 per n. 3 mesi di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 520,00 per periodi di soggiorno superiori a n. 3 mesi oltre i 30 giorni.

2)Premi di studio per lo svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero (traineeship)

L'importo dei premi di studio per lo svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero (traineeship) è di € 1.500,00 per una durata minima pari a 2 mesi.

Per i premi di studio relativi a soggiorni inferiori ai 30 giorni, la durata del programma di formazione non può essere inferiore ai quindici giorni consecutivi ed il relativo importo sarà rapportato alla durata del soggiorno in ragione di € 50,00 al giorno.

Per i premi di studio relativi a soggiorni superiori ai 2 mesi e, comunque, pari al massimo a 4 mesi, l'importo è integrato di :

- € 260,00 per n. 1 mese di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 360,00 per n. 2 mesi di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 440,00 per n. 3 mesi di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 520,00 per periodi di soggiorno superiori a n. 3 mesi oltre i 30 giorni

ART. 8

Termini di corresponsione premio

I premi di studio per laureandi e per lo svolgimento di attività di formazione in strutture estere (traineeship) saranno corrisposti in 2 rate:

- la prima al momento della partenza;
- la seconda a metà del soggiorno, previa acquisizione della documentazione attestante

l'effettiva permanenza nella/e struttura/e sede della ricerca tesi o del programma di formazione.

Alla fine dell'intero periodo del soggiorno, il beneficiario del premio dovrà presentare la documentazione attestante l'effettiva permanenza nella/e struttura/e sede della ricerca tesi o del programma di formazione, anche con riferimento alla seconda metà del soggiorno, pena la restituzione dell'intera somma percepita.

ART. 9

Condizioni di fruizione premio e casi di revoca

I premi di studio per laureandi e per lo svolgimento di attività di formazione in strutture estere (traineeship) devono essere fruiti entro un periodo di 8 mesi dalla data di individuazione dei relativi beneficiari.

Solo per giustificati e documentati motivi, il periodo suddetto può essere protratto fino a 12 mesi.

I premi saranno revocati in caso di rinuncia a svolgere la ricerca (premi di studio per laureandi) ovvero a completare il programma formazione (premi di studio per lo svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero - traineeship), nonché nei casi di interruzione degli stessi.

La revoca del premio comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma percepita, tranne che lo studente non provi che l'interruzione della ricerca/programma di formazione è dovuta a cause di forza maggiore. In tal caso l'obbligo di restituzione è limitato all'importo relativo al periodo in cui il soggiorno non è stato compiuto. In questi casi i premi saranno assegnati ad altri candidati secondo l'ordine delle graduatorie, previa eventuale integrazione

ART. 10

Riconoscimento CFU

Ai beneficiari dei premi di studio per lo svolgimento di attività di formazione in strutture situate all'Estero (traineeship), le conoscenze e le abilità maturate potranno essere riconosciute, tramite crediti formativi universitari (CFU), come parte integrante del programma di studio oppure come attività extra-curriculare, previa delibera favorevole del Corso di Laurea Magistrale (o Magistrale a ciclo unico) di appartenenza, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento didattico di Ateneo.

Nel caso di studenti iscritti a corsi di Dottorato o Scuole di Specializzazione, l'attività di formazione in strutture situate all'Estero sarà inserita negli atti certificativi relativi alla carriera dello studente rilasciati dall'Ateneo (Diploma Supplement).

ART. 11

Trattamento fiscale e previdenziale

Il godimento dei premi di studio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Essi sono assoggettati alle trattenute fiscali previste

dalla Legge ed, in particolare, della normativa in materia di diritto allo studio, in quanto applicabile.

ART. 12

Norme di rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio alle norme e leggi vigenti in materia.